COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

DELIBERAZIONE N° 216 DEL 09/12/2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO-DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 19:45, nella sala Giunta del Comune di Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	**ROSSETTI SIMONA**	**Sindaco**	P	
2	**FERI PAOLO**	**Vice Sindaco**		A
3	**CASTAGNOLI MARIA ANGELA**	**Assessore**	P	
4	**TANGANELLI ALESSIO**	**Assessore**	P	
5	**COSTAGLI MORENO**	**Assessore**		A
			3	2

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Vangi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, ai sensi del quale: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*
- l'art. 174, comma 1, ai sensi del quale: *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;

RICORDATO che l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015";*

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2019, ad oggetto: *"Piano esecutivo di gestione 2019-2021: approvazione"*;

VISTA la legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per il 2019);

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le competenze residuali dell'organo esecutivo;

PRESO ATTO che occorre, quindi, procedere alla determinazione (ovvero anche alla riconferma) per l'anno 2020 di tutte le tariffe, imposte, tasse e servizi;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: "*All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»; b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese*

successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.";

RICORDATO che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 763 del 07/09/2009 recante "L.R. 35/2000. PRSE 2007-2010. Progetto speciale di interesse regionale Toscana turistica sostenibile e competitiva" venivano istituiti gli Osservatori Turistici di Destinazione (di seguito OTD);
- con i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 224 del 26/01/2010 e n. 2785 del 08/06/2010 venivano individuati i primi Comuni che, in attuazione del progetto di cui sopra, aderivano alla sperimentazione degli OTD;
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 702 del 26/07/2010 recante "Approvazione DAR del POR "Competitività regionale e occupazione" FESR 2007-2013. Versione 11" veniva approvata la linea di intervento 5.5 b, che prevede la sperimentazione del modello degli OTD nei Comuni che hanno presentato Piani integrati di sviluppo sostenibile (PIUSS);
- con Delibera di Giunta Regionale n. 907 del 25/10/2010 recante "PRSE 2007-2010. Progetto speciale di interesse regionale Toscana Turistica Sostenibile e competitiva. Sperimentazione della Rete degli Osservatori Turistici di destinazione secondo il modello della rete NECSTour. Determinazioni e destinazione di risorse", si coinvolgevano le Province Toscane e l'U.P.I. Toscana per il coordinamento dei Comuni oggetto della sperimentazione e per l'applicazione del modello ad ulteriori destinazioni turistiche;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6101 del 09/12/2010 venivano individuati i criteri per il finanziamento delle attività di supporto delle Province alle funzioni degli OTD;
- con Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 12/10/2010 la Provincia ha aderito alle attività di sperimentazione degli OTD di cui alla sopracitata delibera di Giunta Regionale n.763 del 07/09/2009;
- con il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ed in particolare con l'articolo 4 comma 1, lo Stato disciplinava l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di Provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27/09/2011 recante "Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 4, comma 1. Procedure per la definizione dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno", si dava mandato alla Giunta Regionale di procedere alla costituzione e all'aggiornamento delle località turistiche o città d'arte indicando come requisito necessario ai fini dell'iscrizione l'istituzione, da parte del Comune richiedente, dell'Osservatorio turistico di destinazione (ODT) di cui al progetto speciale "Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva" approvato con DGR 763/2009;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011, recante "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011", veniva approvato l'Allegato A recante "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini della istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011 che definisce i criteri e le modalità per la costituzione e aggiornamento degli elenchi delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione da parte dei Comuni della imposta di soggiorno di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011 , n. 23, art. 4, comma 1";
- con Delibera Giunta Provinciale n. 249 del 29.12.2011, veniva approvata la bozza di Protocollo d'Intesa con il quale si sancisce la collaborazione tra la Provincia di Firenze e i Comuni aderenti al Protocollo per lo svolgimento delle attività dell'OTD Comunale;

VISTA la Deliberazione G.M. n.138 del 29.12.2011 avente ad oggetto "Costituzione nel Comune di Cerreto Guidi di un osservatorio turistico di destinazione, di cui al progetto speciale Toscana turistica sostenibile e competitiva, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 763/2009. Istituzione del Panel di indirizzo" con la quale l'organo esecutivo ha stabilito:

- di istituire il Panel di Indirizzo ai fini della costituzione di un proprio Osservatorio Turistico di Destinazione al fine di essere inserito come ente nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte;
- che il Panel di Indirizzo dell'O.T.D. del Comune di Cerreto Guidi è costituito da un rappresentante dei seguenti soggetti territoriali portatori di interesse:
  - Circondario Empolese Valdelsa;
  - Confindustria Firenze;
  - C.N.A.;
  - Confesercenti;
  - Confcommercio;
  - Confederazione Italiana Agricoltori;
  - Confederazione Coltivatori Diretti;
  - Unione Provinciale Agricoltori;
  - Confartigianato Firenze;
  - A.I.A. (Associazione Italiana Albergatori);
- che il Panel di Indirizzo potrà essere successivamente allargato alla partecipazione di eventuali altri soggetti territoriali interessati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22.02.2012, con la quale l'organo esecutivo:

- ha approvato il Protocollo d'intesa con la Provincia di Firenze per la collaborazione istituzionale per il Progetto NECSTour – Rete degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD)";
- ha autorizzato il Dirigente competente alla firma di tale Protocollo d'intesa con la Provincia di Firenze;
- ha nominato quale referente per l'OTD del Comune di cui al punto 1.2 del DGR n. 903/2011 il Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Isa Luchi;

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 27.02.2012 con la quale è stato disposto:

- di richiedere alla Giunta Regionale Toscana, ai sensi della delibera G.R. n. 903 del 24.10.2011 e nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'allegato A della suddetta delibera, l'iscrizione del Comune di Cerreto Guidi nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, onde poter procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 settembre 2011;
- di approvare gli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell'imposta di soggiorno, dando atto delle valutazioni espresse dal Panel di Indirizzo dell'Osservatorio di destinazione Turistica;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017;

CONSIDERATO che l'Amministrazione provvederà a apportare modifica al Regolamento vigente inserendo la fattispecie "alloggi privati destinati alle locazioni brevi" disciplinata dalla suddetta legge entro il termine dell'approvazione del Bilancio per l'anno 2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 29/03/2012, con la quale si è proceduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la delibera G.C. n. 219 del 10/12/2018 con la quale venivano approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno valenti per l'anno 2019;

PRESO ATTO che per l'imposta di soggiorno vengono riconfermate le medesime tariffe dello scorso esercizio, così come elencate nell'allegato A, ove sono indicate le tariffe per l'imposta di soggiorno anno 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'aggiunta della fattispecie "alloggi privati destinati alle locazioni brevi";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.14.03.2011 n. 23, i proventi dell'imposta di soggiorno sono somme a destinazione vincolata e, precisamente, devono essere destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:
a) Responsabile del servizio (Servizio 3 - Personale Giuridico ed Economico): favorevole per la regolarità tecnica;
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi;

DELIBERA

1. di APPROVARE la misura della tariffa per l'Imposta di Soggiorno dall'anno 2020 come stabilito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la stessa è individuata nella stessa misura dello scorso esercizio, con l'aggiunta della fattispecie "alloggi privati destinati alle locazioni brevi";

2. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto esposto in parte narrativa per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di EVIDENZIARE che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, i proventi dell'Imposta di Soggiorno sono somme a destinazione vincolata e, precisamente, devono essere destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

4. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente dell'Area 1 - Amministrativa e Finanziaria;

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà inclusa nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267;

6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

Allegato A

TARIFFE IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE PER ANNO 2020
(ALIQUOTA UNICA MEDIATA FRA ALTA E BASSA STAGIONE)

Deliberazione G.C. n. .....del .....

HOTEL 5*	€. 2,50.=
HOTEL 4*	€. 2,00.=
HOTEL 3*	€. 2,00.=
HOTEL 2*	€. 1,00.=
HOTEL 1*	€. 1,00.=
RTA	€. 1,50.=
CAMPEGGI 1,2,3,4*	€. 1,00.=
OSTELLI	€. 0,50.=
CASE PER FERIE	€. 0,50.=
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI	€. 1,00.=
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI	€. 0,50.=
CASE VACANZE	€. 1,00.=
RESIDENZE D'EPOCA	€. 1,00.=
RESIDENCE 2, 3, 4*	€. 1,00.=
AGRITURISMO 1, 2, 3*	€. 1,00.=
ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI	€. 0,50=